SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 199**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 agosto 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

CIRCOLARI

Ministero della pubblica istruzione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59:

Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:

Credito fondiario

Cartelle fondiarie ed obbligazioni di credito fondiario sorteggiate il 1° agosto 1989.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 1° agosto 1989.

Sezione di credito agrario

Obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 1° agosto 1989.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 giugno 1989.

Impegno della somma complessiva di lire 1.280,454 miliardi, per il 1989, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, esclusa la Valle d'Aosta, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281 del 16 maggio 1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura;

Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 3 della sopracitata legge n. 752/1986, il quale stabilisce che per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, tra l'altro, la somma di lire 1.840 miliardi per l'anno 1989;

Vista la legge finanziaria n. 541/1988, per l'esercizio 1989, con la quale all'allegata tabella *A*, vengono quantificate in complessive lire 1.540 miliardi le risorse iscritte nei capitoli 7081 e 7086 per interventi nel settore agricolo e forestazione, legge n. 752/1986, art. 3;

Vista la delibera CIPE del 2 maggio 1989, allegato *A*, con la quale, tra l'altro, viene ripartita, per il 1989, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di lire 1.290 miliardi, a valere sulle autorizzazioni di spesa, recate dal soprarichiamato art. 3, primo comma, della legge n. 752/1986;

Considerato che, relativamente alla soprarichiamata ripartizione dell'importo complessivo di lire 1.290 miliardi, ex art. 3, primo comma, della legge n. 752/1986, la quota di lire 9,546 miliardi determinata per la regione Valle d'Aosta costituisce economia di bilancio ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 40/1989;

Vista la legge di bilancio n. 542/1988, per l'esercizio 1989;

Decreta:

Art. 1

La somma complessiva di lire 1.280,454 miliardi viene impegnata, per l'esercizio 1989, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano (esclusa la Valle d'Aosta, art. 2, legge n. 40/1989), per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Provincia autonoma di Trento.	18.383
Provincia autonoma di Bolzano	20.769
Piemonte	58.760
Liguria	21.788
Lombardia	63.313
Friuli-Venezia Giulia	28.813
Veneto	66.254
Emilia-Romagna	86.262
Toscana	63.210
Umbria	30.818
Marche	36.572
Lazio	69.815
Abruzzo.	58.708
Molise	35.565
Campania	126.343
Puglia	123.543
Basilicata	64.745
Calabria	87.578
Sicilia	128.510
Sardegna	95.705
Totale	1.280.454

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 33

89A3802

DECRETO 23 giugno 1989.

Impegno della somma complessiva di lire 250 miliardi, per il 1989, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 3 della sopracitata legge n. 752/86, il quale dispone che sull'autorizzazione di spesa recata dal primo comma fa

carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole e che tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1 sulla base delle concessioni contributive degli stessi, effettuato entro il 31 dicembre 1985, sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della legge n. 984/1977;

Vista la delibera CIPE del 2 maggio 1989, con la quale, tra l'altro, viene ripartita, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano (come indicato nel relativo allegato *A*, col. 2), la somma di lire 250 miliardi, per l'esercizio 1989, per le finalità ex art. 3, secondo comma, della soprarichiamata legge n. 752/1986;

Vista la legge di bilancio n. 542/1988, per l'esercizio 1989;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 250 miliardi viene impegnata, per il 1989, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Provincia autonoma di Trento.	3.562
Provincia autonoma di Bolzano	4.025
Valle d'Aosta	1.850
Piemonte	11.387
Liguria	4.222
Lombardia	12.270
Friuli-Venezia Giulia	4.615
Veneto	12.840
Emilia-Romagna	16.718
Toscana.	12.250
Umbria	5.973
Marche	7.087
Lazio	13.530
Abruzzo.	11.377
Molise.	6.893
Campania.	24.485
Puglia	23.943
Basilicata	12.548
Calabria	16.972
Sicilia	24.905
Sardegna	18.548
Totale . . .	250.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7086 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

.oma, addì 23 giugno 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 30

89A3803

DECRETO 23 giugno 1989.

Impegno della somma complessiva di lire 100 miliardi, per il 1989, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge di bilancio n. 542/1988 per l'esercizio 1989;

Vista la legge n. 752/1986, concernente interventi programmati in agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 6 della soprarichiamata legge n. 752/1986, che destina la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1986 al 1990 al finanziamento delle azioni previste nel piano forestale nazionale;

Vista la delibera CIPE del 2 maggio 1989, punto 17, con la quale, tra l'atro, viene assegnata, per l'esercizio 1989, la somma complessiva di lire 100 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui al soprarichiamato art. 6 della legge n. 752/1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 100 miliardi è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Provincia autonoma di Trento.	1.425
Provincia autonoma di Bolzano.	1.610
Valle d'Aosta	805
Piemonte	6.062
Liguria	2.317
Lombardia	5.133
Friuli-Venezia Giulia	2.069
Veneto	3.269
Emilia-Romagna	4.483
Toscana.	7.486
Umbria	2.722
Marche	2.834
Lazio	6.720
Abruzzo.	5.758

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Molise	2.400
Campania	6.600
Puglia	4.215
Basilicata	5.205
Calabria	9.082
Sicilia	7.375
Sardegna	12.430
Totale ...	100.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7087 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 31

89A3804

DECRETO 3 luglio 1989.

Impegno della somma di lire 39 miliardi a titolo di conguaglio 1988, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, recante disposizioni integrative della richiamata legge n. 1102/1971;

Vista la legge di conversione n. 440/1987, contenente provvedimenti urgenti per la finanza locale, la quale, all'art. 8, quinto comma, autorizza la spesa di lire 168 miliardi per il 1988, per le finalità di cui alla richiamata legge n. 93/1981;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 164537 del 20 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1988, registro n. 43, foglio n. 358, con il quale viene recata una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 7081, di L. 1.000.000.000, da destinare alle finalità di cui all'art. 8, quinto comma, della citata legge n. 440/1987;

Vista la legge di bilancio n. 542/88, per l'esercizio 1989;

Visto il proprio decreto ministeriale 29 novembre 1988, n. 035, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1988, registro n. 2, foglio n. 265, con il quale è stata impegnata, a titolo di acconto, la somma complessiva di lire 130 miliardi — a valere sulle spettanze 1988, pari a lire 169 miliardi — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano utilizzando i coefficienti di riparto dei fondi 1987, determinati con il decreto interministeriale Bilancio-Agricoltura e foreste 10 novembre 1987, n. 033/1987;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Agricoltura e foreste 29 maggio 1989, n. 028, con il quale i coefficienti, di cui alla tabella *A'* della legge n. 93/1981, vengono rideterminati sulla base dei dati di superficie e demografici montani aggiornati al 31 dicembre 1987 e comunicati da ciascuna regione;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione delle quote spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, secondo i rispettivi coefficienti indicati nel citato decreto interministeriale 29 maggio 1989, n. 028, a valere sui fondi 1988, pari a complessive lire 169 miliardi;

Ritenuto, altresì, di dover determinare gli importi differenziali tra le quote 1988 già impegnate, a titolo di acconto, e le quote rideterminate secondo i nuovi coefficienti di riparto 1988;

Ritenuto, inoltre, di dover impegnare la restante somma di lire 39 miliardi, a titolo di conguaglio 1988, secondo quote di devoluzione pari alla differenza tra le quote complessive 1988, ripartite con i nuovi coefficienti, e le assegnazioni trasferite a titolo di acconto;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di lire 39 miliardi di cui alla premessa è impegnato a titolo di conguaglio 1988, per le finalità di cui alla legge n. 93/1981, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nella misura a fianco di ciascuna indicata nella colonna 3:

(Importo in migliaia di lire)

Regioni e province autonome	Quota spettante su intero stanziamento 1988 (169 mld) secondo nuovi coefficienti — Col. 1	Quota impegnata in acconto con D.M. 035 del 29-11-1988 — Col. 2	Quota che si impegna a conguaglio devoluzioni 1988 — Col. 3
Trento	2.408.250	1.852.500	555.750
Bolzano	2.720.900	2.093.000	627.900
Valle d'Aosta	2.742.870	1.891.500	851.370
Piemonte	12.825.410	10.069.800	2.755.610
Liguria	5.208.580	4.104.100	1.104.480
Lombardia	15.277.600	12.171.900	3.105.700
Veneto	6.420.310	5.107.700	1.312.610
Friuli-V. Giulia	3.968.120	3.134.300	833.820
Emilia - Romagna	7.518.810	5.881.200	1.637.610
Marche	5.676.710	4.426.500	1.250.210
Toscana	10.297.170	8.073.000	2.224.170
Umbria	7.964.970	6.267.300	1.697.670
Lazio	6.895.200	6.575.400	319.800
Abruzzo	8.431.410	6.683.300	1.748.110
Molise	4.077.970	3.088.800	989.170
Campania	10.423.920	8.695.700	1.728.220
Puglia	4.997.330	3.916.900	1.080.430
Basilicata	7.863.570	6.085.300	1.778.270
Calabria	12.664.860	9.391.200	3.273.660
Sicilia	14.424.150	7.822.100	6.602.050
Sardegna	16.191.890	12.668.500	3.523.390
Totale ...	169.000.000	130.000.000	39.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di lire 39 miliardi a titolo di conguaglio 1988, per le finalità ex legge n. 93/1981 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le quote indicate nel precedente art. 1, col. 3, del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo a lire 39 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989, in conto residui 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 29

89A3805

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 luglio 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 11 maggio 1981 concernente i criteri ai quali deve attenersi la Cassa per il credito alle imprese artigiane per l'effettuazione delle operazioni di finanziamento all'esportazione artigiana di cui all'art. 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 31 della predetta legge n. 227, che autorizza la Cassa per il credito alle imprese artigiane ad effettuare con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le operazioni previste dall'art. 34, lettere *a)* e *b)* della legge 24 luglio 1952, n. 949, relative ai finanziamenti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera *a)* dell'art. 15 della medesima legge n. 227;

Visto il proprio decreto dell'11 maggio 1981 con il quale sono stati determinati i criteri ai quali deve attenersi la Cassa per il credito alle imprese artigiane per l'effettuazione delle operazioni di finanziamento all'esportazione artigiana di cui al citato art. 31 della predetta legge n. 227 ed, in particolare, è stato fissato all'art. 2, primo comma, il fido massimo concedibile nella misura di lire 200 milioni;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1982, con il quale il tasso agevolato di interesse a carico delle imprese artigiane esportatrici è stato determinato nella misura del 9,50% o del maggior tasso praticato dalle stesse all'acquirente estero;

Visto il proprio decreto del 1° marzo 1988, n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1988, con il quale, tra l'altro sono stati determinati i tassi minimi di interesse per le operazioni di credito all'esportazione con dilazioni di pagamento superiori ai diciotto mesi;

Vista la delibera del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, adottata nella seduta del 7 novembre 1988 con la quale, relativamente alle operazioni sopra indicate, viene proposto:

l'aumento del fido massimo concedibile alle imprese artigiane esportatrici a lire 500 milioni;

la determinazione del tasso agevolato a carico delle medesime imprese nella misura del 50% del tasso di riferimento vigente ovvero del maggior tasso praticato dalle stesse all'acquirente estero;

Ritenuto di poter accogliere la proposta relativa all'aumento del fido massimo concedibile;

Ritenuto, inoltre, di poter accogliere la proposta relativa alla determinazione del tasso agevolato a carico delle imprese artigiane esportatrici, che assicura una opportuna e automatica correlazione dello stesso al tasso di riferimento per il credito agevolato nello specifico settore e quindi all'andamento delle condizioni di mercato;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua adunanza;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 11 maggio 1981, n. 290777, è modificato come segue:

«Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito, indicati all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono concedere ad ogni singola impresa artigiana, stabilito dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, per finanziamenti di crediti nascenti dalle esportazioni delle imprese artigiane, concessi a valere sulla legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato in lire 500 milioni comprensivi di 1/3 per la formazione di scorte».

Art. 2.

L'art. 3, primo comma, del medesimo decreto 11 maggio 1981, come modificato con decreto ministeriale 29 dicembre 1982, è sostituito dal seguente:

«Il tasso agevolato di interesse a carico delle imprese artigiane esportatrici è determinato nella misura del 50% del tasso di riferimento di volta in volta vigente o del maggior tasso praticato dalle stesse imprese all'acquirente estero, fermi restando, per le operazioni di durata superiore ai diciotto mesi, i tassi minimi di interesse determinati con il decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, di cui in premessa».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 246

89A3861

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 agosto 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Licata è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata è accertato per il giorno 8 luglio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1989

Il Ministro: FORMICA

89A3827

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 20 luglio 1989.

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1948, n. 5718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1984, n. 114, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/1982 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nelle sedute del 12 dicembre 1988 e 18 luglio 1989 in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione, di cancellazione, di variazione della denominazione o ragione sociale, dell'ampliamento o della riduzione delle capacità ricettive, all'albo assuntori;

Considerato che nei confronti degli organismi associativi e delle imprese individuali, di cui all'allegato prospetto — su parere conforme del predetto comitato consultivo nazionale — sono accertati i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo e per le variazioni a precedenti iscrizioni all'albo stesso;

Nella seduta del 20 luglio 1989;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 5718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Nello stesso prospetto vengono riportate le cancellazioni, variazioni delle denominazioni o ragioni sociali, ampliamenti o riduzioni delle capacità ricettive, riferiti ad operatori ed impianti già iscritti all'albo degli assuntori.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il consiglio di amministrazione

ALLEGATO

NUOVE ISCRIZIONI

N. progr.	Matricola	Categoria	Denominazione ragione sociale e sede	Capacità operativa totale Tonn. - Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	480	Oli vegetali	*Paterni Petroli S.p.a.* - Via Aurelia, 136 - Fraz. Stagno, Collesalvetti (Livorno)	Tonn. 16.000	Toscana	Collesalvetti (Livorno) (Località Stagno)	Tonn. 16.000
2	488	Ortofrutticoli	*Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde - CA.RI.PLO. S.p.a.* - Piazza Vetra, 17, Milano	Tonn. 21.500	Piemonte Lombardia	Novara Pavia Cremona Pegognaga (Mantova)	Tonn. 7.000 » 7.000 » 6.500 » 1.000
3	490	Cereali	*Martino Michele - Ditta individuale* - Viale Margherita, 160, Ripacandida (Potenza)	Tonn. 20.000	Basilicata	Venosa (Potenza) Località Piani di Camera	Tonn. 20.000
4	491	Cereali	*Cooperativa agricola Rocca di Corvo - Coop.va a r.l.* - C.da Piana Traversa, Favara (Agrigento)	Tonn. 1.424	Sicilia	Racalmuto (Agrigento), C.da Garamoli	Tonn. 1.424
5	501	Tabacco	*Unione tabacchicoltori salentini - U.TA.S. - Soc. coop.va a r.l.* - Via prov.le per Castiglione, Andrano (Lecce)	Tonn. 6.000	Puglia	Poggiardo (Lecce) Gagliano del Capo (Lecce) Squinzano (Lecce)	Tonn. 3.000 » 1.500 » 1.500
6	502	Tabacco	*Cooperativa tabacchicoltori di Cutrofiano - Soc. Coop.va a r.l.* - Via prov.le per Corigliano, Cutrofiano (Lecce)	Tonn. 2.500	Puglia	Cutrofiano (Lecce), C.da Neviera	Tonn. 2.500
7	503	Tabacco	*Cazzato Nicola e Antonio S.n.c.* - Via Cutrofiano, 6, Aradeo (Lecce)	Tonn. 3.080	Puglia	Seclì (Lecce)	Tonn. 3.080
8	504	Cereali	*San Giorgio - Soc. coop.va a r.l.* - s.s. 106 - Loc. S. Giorgio, Crotone (Catanzaro)	Tonn. 25.000	Calabria	Crotone (Catanzaro), Loc. S. Giorgio	Tonn. 25.000
9	505	Cereali	*Cooperativa produttori sementi Elette - Soc. Coop.va a r.l.* - Via Eustachio, 32, San Severino Marche (Macerata)	Tonn. 10.000	Marche	S. Severino Marche (Macerata), C.da Rocchetta	Tonn. 10.000
10	506	Cereali	*Tonso S.r.l.* - Via Ivrea, 105, Rivarolo Canavese (Torino)	Tonn. 3.660	Piemonte	Valperga (Torino), Fraz. Gallenca	Tonn. 3.660
11	507	Alcole vinico	*Cantina sociale Bosco - Soc. coop.va a r.l.* - C.da Bosco, 746, Marsala (Trapani)	Hl. 84.700	Sicilia	Marsala (Trapani), c.da Bosco	Hl. 84.700

AMPLIAMENTO CAPACITÀ RICETTIVE

N. progr.	Matricola	Categoria	Denominazione ragione sociale e sede	Capacità operativa totale Tonn. - Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	66/A	Tabacco	*Centro coop.vo agricolo Sannita - CE.C.A.S. - Coop.ve agr.le consociate S.r.l.* - Via XXIV Maggio, 22, C.da Olivola (Benevento)	Tonn. 3.000	Campania	Torrecuso (Benevento)	Tonn. 3.000
2	83/B	Alcole vinico	*Distillerie Bonollo S.p.a.* - Via Mosca, 5/7, Formigine (Modena)	Hl. 330.000	Emilia Romagna Lazio Toscana	Formigine (Modena) Anagni (Frosinone) Torrita di Siena (Siena)	Hl. 8.300 » 295.000 » 26.700
3	86/B	Alcole vinico	*Distercoop - Soc. Coop.va a r.l.* - Via Granarolo, 231, Faenza (Ravenna)	Hl. 55.340	Emilia Romagna	Reda di Faenza (Ravenna) Castelbolognese (Ravenna)	Hl. 33.200 » 22.140
4	110/B	Alcole vinico	*Distillerie Mazzari - S.p.a.* - Via Giardino, 6, S. Agata sul Santerno (Ravenna)	Hl. 336.950	Emilia Romagna	S. Agata sul Santerno (Ravenna)	Hl. 336.950
5	146/B	Alcole vinico	*Balice Salvatore dei F.lli Onofrio e Michele Balice - S.n.c.* - Prov.le Ceglie - Adelfia, Km 3,00, Valenzano (Bari)	Hl. 52.550	Puglia	Valenzano (Bari)	Hl. 52.550
6	172/c	Alcole vinico	*Kronion - Consorzio enologico Agrigentino a r.l.* - Via dei Cappuccini, 38, Contrada Piani Scunchipani, Sciacca (Agrigento)	Hl. 62.000	Sicilia	Sciacca (Agrigento)	Hl. 62.000
7	198/B	Alcole vinico	*M.G. Distillerie S.r.l.* - Via Fumazzo, 730, Voltana di Lugo (Ravenna)	Hl. 11.500	Emilia Romagna	Voltana di Lugo (Ravenna)	Hl. 11.500
8	475/B	Tabacco	*Boselli S.A.L.T.O. S r.l.* - C.so Mazzini, 154, Vasto (Chieti)	Tonn. 5.000	Campania	Frigento (Avellino)	Tonn. 5.000
9	476/B	Tabacco	*S.I.T. - Società italiani tabacchi S.p.a.* - Via Colle Dell'Ara, 179, Chieti	Tonn. 3.200	Abruzzo	Vasto (Chieti) Cepagatti (Pescara)	Tonn. 1.800 » 1.400
10	499/A	Tabacco	*De Palma Gaetano - Ditta individuale* - P.zza S. Vito, 4, Lequile (Lecce)	Tonn. 1.500	Puglia	Copertino (Lecce), via Amendola, 138	Tonn. 1.500

VARIAZIONI DENOMINAZIONE E/O RAGIONE SOCIALE

N progr.	Matricola	Categoria	Precedente denominazione e/o ragione sociale	Nuova denominazione e/o ragione sociale sede	Capacità operativa Iscritta Tonn. - Hl.
1	13/E	Cereali Mangimi	*Molitoria Toscana S.a.s.* - Via Di Fondovalle, 31 Chiusi Stazione (Siena)	*Molitoria Toscana - S.r.l.* Via Di Fondovalle, 31, Chiusi Stazione (Siena)	Tonn. 40.000 » 10.000
2	321/A	Alcole vinico	*Agricola Lamone. S.p.a.* - Via Reale, 58, Alfonsine (Ravenna)	*Agricola Lamone S.r.l.* - Via Reale, 58, Alfonsine (Ravenna)	Hl. 3.940
3	152/A	Alcole vinico	*Vinal S.p.a.* - Viale Milano, 42, Casteggio (Pavia)	*Gist Brocades S.p.a.* - Via Conservatorio, 15, Milano	Hl. 73.000
4	441/A	Cereali	*Agricola Elisei S.p.a.* - s.s. Regina, Km 8,440, Montelupone (Macerata)	*CONS.MA.C.A. - Consorzio marchigiano cooperative agricole Soc. coop.va a r.l.* - Via Gioberti, 7/9, Macerata	Tonn. 10.000

89A3854

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 3 agosto 1989, n. 270.

Piano di istituzione di sezioni di scuola materna statale per l'anno scolastico 1990-91.

Ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali

Agli assessori alla pubblica istruzione delle regioni

Ai commissari del Governo

e, per conoscenza:

Ai prefetti

L'intervento statale volto a realizzare un sempre maggiore incremento del numero dei bambini che possono avvalersi del servizio educativo nell'età prescolastica si attuerà, anche nell'anno scolastico 1990-91, con la determinazione di un piano nazionale di istituzione di nuove sezioni di scuola materna statale. Come per i decorsi anni, il piano si articola:

a) nella istituzione di nuove scuole;

b) nella integrazione di scuole statali preesistenti.

Per i criteri da seguire, ai fini della formulazione delle proposte, si richiamano le istruzioni già impartite in occasione della previsione dei precedenti piani di sviluppo, e, al fine di evitare determinazioni di questo Ministero in contrasto con le richieste dei comuni e proposte delle autorità scolastiche locali, si invitano le SS.LL. a tenere in particolare evidenza le seguenti raccomandazioni:

1) devono essere evitate proposte di istituzione di sezioni per le quali non sia accertata la condizione di un numero sufficiente di iscrizioni che in ogni caso non devono essere al di sotto dei limiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti;

2) le scuole ordinate su una sola sezione possono essere istituite secondo la prescrizione della legge 18 marzo 1968, n. 444, soltanto nei centri minori per i quali non sia possibile provvedere con opportuni servizi di trasporto gratuito;

3) ove lo richieda la consistenza della popolazione scolastica, accertabile tra l'altro dal numero delle domande di iscrizione non accolte, le nuove sezioni devono essere destinate ad incrementare le scuole statali preesistenti;

4) ai fini della acquisizione di maggiori elementi di giudizio da parte di questo Ministero dovrà essere provveduto a specificare se per le sezioni richieste sia

prevista integrazione di bambini portatori di handicaps; nel caso di sezioni integrative, dovrà altresì essere indicato se nelle sezioni preesistenti siano iscritti per il corrente anno e, presumibilmente, per l'anno scolastico 1990-91 soggetti handicappati;

5) in ordine alle singole domande inoltrate dai comuni è indispensabile l'acquisizione del parere dei competenti direttori didattici i quali dovranno pronunciarsi sulla effettiva consistenza, a loro giudizio, delle condizioni indispensabili ai fini della istituzione delle sezioni richieste. Al fine di fornire ai comuni ogni utile collaborazione, è opportuno che i direttori didattici assumano l'iniziativa, appena ricevuta la presente circolare, di segnalare ai comuni la necessità della istituzione di sezioni di scuole materne statali, per esigenze educative che altrimenti non troverebbero soddisfazione.

Le SS.LL. provvederanno alla restituzione ai direttori didattici delle domande che risulteranno prive del motivato parere degli stessi perché provvedano ad apporlo;

6) le notizie contenute nelle schede compilate dai comuni devono essere opportunamente controllate per quanto concerne:

a) il numero dei bambini in età prescolare residenti nell'intero territorio del comune e quanti di tali bambini risiedono nella zona in cui le nuove sezioni dovrebbero operare;

b) le scuole materne, statali e non statali, già esistenti nel comune e nella zona o località sede della nuova scuola e numero dei bambini ad esse iscritti;

c) la effettiva disponibilità dei locali indicati come sede delle istituende sezioni. In proposito si sottolinea la opportunità di prendere in considerazione come possibili sedi delle nuove sezioni i locali delle scuole elementari site in zone ove siasi verificato il decremento della popolazione scolastica.

Devesi altresì evidenziare la necessità che i pareri espressi dagli organi scolastici tengano conto delle realtà desumibili dalle documentazioni prodotte dai comuni e/o che l'eventuale espressione di giudizi contrastanti con gli elementi rilevabili dalle notizie contenute nelle schede dei comuni medesimi sia debitamente motivata;

7) nei casi in cui le sezioni richieste risultino in sostituzione di sezioni preesistenti non statali, deve essere espressamente manifestata e ampiamente motivata la volontà degli enti locali o degli altri enti di cessare l'attività;

8) relativamente all'orario di funzionamento delle istituende sezioni che deve essere indicato nel prospetto riassuntivo delle priorità (allegato 2) si ricorda che ai fini dell'adozione dell'orario previsto dal primo comma dell'art. 9 della legge n. 463/1978, deve essere accertata la sussistenza delle condizioni indispensabili (es. erogazione del servizio di refezione). Essa deve essere altresì assicurata per l'intera durata dell'anno scolastico.

Ciò premesso, si indicano di seguito le scadenze degli adempimenti per la determinazione del piano e si raccomanda la puntuale osservanza di tali termini perché il piano medesimo possa essere definito con tempestività tale da consentire un razionale calendario di tutte le altre operazioni che condizionano la regolare ripresa dell'attività scolastica per l'anno 1990-91

Entro il 10 ottobre 1989:

invio da parte dei comuni ai direttori didattici delle domande corredate da:

a) copia della delibera approvata dall'autorità tutoria con la quale il comune si impegna a mettere a disposizione delle istituende sezioni, in via provvisoria, locali adeguati e una sufficiente dotazione di arredi e si impegna altresì all'assunzione degli oneri previsti dall'art. 7 della legge n. 444/1968;

b) scheda di cui all'unito fac-simile debitamente compilata in ogni sua parte da sottoscriversi dal sindaco e con allegato l'elenco nominativo delle scuole non statali funzionanti nell'intero comune e nella zona della istituenda scuola;

c) pianta dei locali da adibirsi al primo funzionamento delle sezioni corredata dell'attestato di agibilità e dell'attestato di idoneità igienico-sanitaria rispettivamente rilasciati dall'ufficio tecnico e dall'ufficio sanitario del comune, nonché del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale vigili del fuoco e il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi.

Tali atti dovranno essere prodotti dai comuni anche nel caso di richiesta di istituzione di sezioni integrative.

Entro il 20 ottobre 1989:

trasmissione delle domande ai provveditori agli studi da parte dei direttori didattici.

Entro il 20 novembre 1989:

formulazione delle proposte dei provveditori agli studi in conformità ai pareri espressi dai consigli scolastici provinciali e tenuto conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali.

Entro il 5 dicembre 1989:

trasmissione entro lo stesso termine del 20 novembre 1989 ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali delle proposte corredate delle istanze documentate dei comuni, dei verbali delle riunioni in cui i consigli scolastici provinciali hanno espresso il loro parere, dei prospetti conformi al modello allegato 2, debitamente compilati, degli elenchi contenenti le località per le quali i consigli scolastici provinciali avranno ritenuto di esprimere parere negativo;

invio da parte dei sovrintendenti scolastici all'ente regione dei piani regionali e della documentazione relativa ai singoli piani provinciali.

Entro il 5 gennaio 1990:

trasmissione entro lo stesso termine di copia dei piani regionali ai commissari del Governo e al Ministero - Servizio scuola materna, delle richieste documentate dei comuni, di copia degli atti inviati alle regioni compresi i verbali delle riunioni in cui i consigli scolastici provinciali hanno espresso il loro parere, nonché dei piani regionali;

trasmissione da parte delle regioni ai sovrintendenti scolastici degli atti ricevuti, corredati del parere da tali enti espresso sull'ordine di priorità delle richieste.

I sovrintendenti scolastici regionali e interregionali non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmetteranno a questo servizio, unitamente agli atti ancora in loro possesso.

Nel contempo daranno comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Le disposizioni della presente circolare non trovano applicazione nel territorio della regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione.

Il Ministro: MATTARELLA

ALLEGATO 1

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ....

COMUNE DI ....

1 Popolazione del comune ....

2 Qualifica del territorio:

zona depressa	SI	NO
zona di accelerata urbanizzazione	SI	NO
zona di nuova industrializzazione	SI	NO

3 Numero dei bambini in età prescolare residenti nell'intero territorio comunale e nella zona della istituenda scuola, nati negli anni:

	Nell'intero comune (1)	Nella zona della istituenda scuola (2)
1985	....	....
1986	....	....
1987	....	....

4 Scuole materne già esistenti nel comune:

a) statali:

sezioni n. ....

bambini iscritti n. ....

b) non statali (3):

sezioni n. ....

bambini iscritti n. ....

Scuole materne già esistenti nella zona (quartiere, rione, frazione ecc.) della istituenda scuola:

c) statali:

sezioni n. ....

bambini iscritti n. ....

d) non statali (3):

sezioni n. ....

bambini iscritti n. ....

5 - Numero degli alunni frequentanti la prima elementare nella zona della istituenda scuola.

6 - Distanza tra la zona della istituenda scuola e la sede della più vicina scuola materna, già funzionante:

a) statale km ....

b) non statale km ....

7 - Località della istituenda scuola:

capoluogo ....

rione ....

frazione ....

8 - Locali per l'istituenda scuola:

spazi interni per aule n. ....

spazio all'aperto n. ....

spazio per refezione	SI	NO
spazi per cucina	SI	NO
servizi igienici per bambini dai tre ai sei anni	SI	NO
locali già costruiti espressamente per scuola materna?	SI	NO
fanno parte di edificio adibito a sede di altra scuola? quali?	SI	NO
fanno parte di edificio adibito ad altri usi diversi da quelli scolastici? quali?	SI	NO
locali di proprietà del comune?	SI	NO
locali presi in locazione?	SI	NO

stato di conservazione dei locali: ottimo - buono - mediocre.

Il sottoscritto sindaco del comune di .... dichiara sotto la propria responsabilità che i dati numerici e le notizie indicate nella presente scheda rispondono a verità.

Il sindaco

(timbro) ....

Visto, confermo

Il direttore didattico

....

Timbro-data, ...

Parere motivato dal direttore didattico.

Parere motivato dal consiglio scolastico provinciale.

Proposta del provveditore agli studi (4).

Data, ...

Il provveditore agli studi

....

Note:

(1) Devono essere indicati tutti i bambini nati e residenti in ciascun anno nell'intero comune.

(2) Devono essere indicati per ciascun anno quanti dei bambini nati nell'anno considerato risiedono nella zona della istituenda scuola.

(3) I dati richiesti al numero 4, lettere *b)* e *d)* devono essere accompagnati dall'elenco completo delle scuole non statali già esistenti, con l'indicazione del nominativo degli enti e dei privati gestori, della zona in cui sorgono, del numero delle sezioni e dei bambini iscritti a ciascuna di esse.

(4) La proposta deve concludersi con l'indicazione del posto ad essa assegnato nella graduatoria provinciale. Se negativa, va compresa in un elenco distinto da quello delle proposte positive.

N. B. — Ove sono poste domande con risposta alternativa, segnare con barra il SI nel caso di risposta affermativa e il NO nel caso di risposta negativa.

ALLEGATO 2

PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI SEZIONI DI SCUOLA MATERNA PER LE QUALI IL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE.

	Comune
	Quartiere o rione o via o frazione
	Situazione demografica ed economica
Nuove istituzioni / Integrazioni	Numero delle sezioni richieste dal comune
Nuove istituzioni / Integrazioni	Numero delle sezioni con parere favorevole del consiglio scolastico provinciale
8, 9, 10 ore / 5 ore	Orario funzionamento
	Numero dei bambini residenti nella zona della istituenda scuola o sezione
	Numero dei bambini di cui alla precedente colonna, privi di scolarizzazione
Sezioni / Bambini	Numero delle sezioni statali funzionanti nella zona della istituenda scuola o sezione e numero dei bambini iscritti
Comune / Altri enti e privati	Numero delle sezioni non statali funzionanti nella zona della istituenda scuola o sezione
Comune / Altri enti e privati	Numero dei bambini iscritti alle sezioni non statali di cui alla precedente colonna
Sezioni / Bambini } Statale; Sezioni / Bambini } Non statale	Sezioni statali e non statali nell'intero comune e bambini iscritti
Statale / Non statale	Distanza in km della istituenda scuola (sezione) con la più vicina scuola materna

89A3808

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 agosto 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Prima scuola - Nuovi ordinamenti della scuola materna».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in via Leopoldo Serra, 31, 00153 Roma.

89A3925

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in New Orleans (Stati Uniti)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in New Orleans è modificata come segue: gli Stati di Alabama, Florida (eccetto le Contee rientranti nella circoscrizione del consolato di seconda categoria in Miami), Georgia, Louisiana, Mississippi, Portorico, le Isole Vergini americane, Kentucky, Arkansas, Tennessee, le Isole Caimane.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a decorrere dalla data della pubblicazione.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Ministro: DE MICHELIS

89A3833

Rilascio di exequatur

In data 9 agosto 1989 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Giuseppe Tarò, console onorario della Repubblica popolare di Polonia a Genova;

Filippo Cerruti, console onorario della Repubblica delle Filippine a Genova.

89A3871

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. A756/I del 21 novembre 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della famiglia Minguzzi, della prof.ssa Marina Nizzani, delle professoresse Nicoletta Catanelli e Stefania Stame e della reda-

zione del Giornale Italiano la donazione della somma di L. 27.500.000 da destinare all'istituzione di un premio biennale in memoria del prof. Gianfranco Minguzzi, da assegnarsi ad uno studioso italiano segnalatosi per una rilevante produzione nel campo della psicologia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A755/I del 21 novembre 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Fidapa - Federazione italiana donne arti professioni affari Sezione di Ravenna, la somma di L. 2.000.000 da destinare all'istituzione di un premio, *una tantum*, a favore di una studentessa del comune di Ravenna, iscritta al 1° anno della facoltà di giurisprudenza.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A868/I del 29 novembre 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Leo Raunich la donazione della somma di L. 5.000.000 da destinare all'incremento del capitale del premio «Alessandro Raunich» istituito con decreto rettorale n. 111 del 30 ottobre 1974.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A767/I del 30 novembre 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono di Milano la donazione consistente in apparecchiature varie per un valore di L. 4.215.960 + IVA da destinare alla facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A867/I del 2 dicembre 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Leonardo Giardina la donazione consistente in copia dei testi dattiloscritti e di n. 4 masters dei canti registrati, corrispondenti alle 4 facciate di 2 LP o di due musicassette riguardanti l'opera «Il canzoniere della Bolla Bolognese - Canti goliardici dal 1848 al 1960» interpretati dal Coro della Cappella della Bolla Bolognese e di cui è autore il prof. Giardina, per un valore di L. 200.000.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A866/I del 2 dicembre 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Castellini S.p.a. la donazione consistente in apparecchiature scientifiche e arredi per un valore di L. 36.260.000 nonché la ristrutturazione edilizia del locale ove le stesse verranno sistemate per la presumibile spesa di L. 15.000.000 da destinare alla clinica odontoiatrica.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A90/I del 27 gennaio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del Lions club di Bologna la donazione consistente in un alimentatore con batteria termoculla portatile per un valore di L. 3.500.000 da destinare all'istituto clinico di pediatria e neonatologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A91/I del 27 gennaio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ikonos di Carpi la donazione consistente in un statimetro da parete per un valore di L. 2.833.180 da destinare alla clinica pediatrica II della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A93/I del 27 gennaio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della società Hewlett-Packard italiana la donazione consistente in un software mod. 50950 A opr 300 per un valore di L. 15.578.000 da destinare al centro di calcolo della facoltà di ingegneria.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A82/I del 30 gennaio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della «Alcisa» S.p.a. la donazione di un elaboratore elettronico, con stampante ed accessori vari, e di una fotocopiatrice del valore complessivo di L. 26.417.000 a favore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A83/I del 30 gennaio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Farmitalia Carlo Erba la donazione consistente in un Bio 9005005 e un P60V video printer per un valore di L. 4.500.000 da destinare all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A85/I del 30 gennaio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Nella Calderara di Bologna la donazione di un fondo, costituito da 154 volumi e materiale didattico raccolto ed elaborato dal dott. Alberto Calderara, del valore di L. 2.000.000 da destinare al dipartimento di scienze dell'educazione.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A88/I del 30 gennaio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Commodore computer di Cinisello Balsamo (Milano) la donazione consistente in un computer Amiga 2000 per un valore di L. 4.098.400 da destinare al dipartimento di lingue e letterature straniere moderne.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A89/I del 30 gennaio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Farmitalia - Carlo Erba la donazione di una centrifuga autobilanciante da tavolo mod. 4236 digitale ALC corredata da un cytokit ALC per un valore di L. 5.080.000 da destinare all'istituto di microscopia elettronica clinica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A92/I del 30 gennaio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Chiesi Farmaceutici di Parma la donazione consistente in una fotocopiatrice per un valore di L. 2.900.000 da destinare all'istituto di clinica medica e gastroenterologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A84/I del 1° febbraio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Mascagni di Casalecchio di Reno la donazione consistente in arredi vari per un valore di L. 49.119.000 da destinare al dipartimento di matematica.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A86/I del 1° febbraio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del Centro italiano sviluppo ricerche la donazione consistente in una isoletta di trasporto T I 100 senza alimentatore e batteria per un valore di L. 9.500.000 da destinare all'istituto clinico di pediatria della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/252 sett. I del 16 febbraio 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della casa di riposo «Villa Moresco di Castel S. Pietro Terme» la donazione di L. 6.000.000 da destinare all'istituzione di una borsa di studio da assegnare a un laureato in medicina e chirurgia, iscritto al 2° anno della scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia per l'anno accademico 1987-88.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/316 sett. I del 14 marzo 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Giulianini Romeo una donazione per un importo di L. 30.000.000 circa per l'esecuzione gratuita dei lavori di restauro della «sala ovale» sita al 1° piano di palazzo Malvezzi, sede della facoltà di giurisprudenza.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/317 sett. I del 14 marzo 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della società Cobalto S.p.a. di Bologna la donazione concernente l'esecuzione gratuita dei lavori di restauro dei locali ex Ater adiacenti al teatro «La Soffitta» siti in via D'Azeglio 47, per un importo complessivo di L. 58.000.000.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/318 sett. I del 14 marzo 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del Collegio costruttori edili ed imprenditori affini della provincia di Bologna la somma di L. 400.000.000 per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed agibilità dei locali posti al 2° piano del fabbricato di palazzo Malvezzi, sede della facoltà di giurisprudenza.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/534 sett. I del 30 marzo 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Pergami Belluzzi Baldi la donazione consistente in attrezzature scientifiche per un valore di L. 638.145.180 da destinare alla realizzazione di un reparto di rianimazione pediatrica presso l'Istituto di anestesiologia e rianimazione del S. Orsola di Bologna.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/532 sett. I del 31 marzo 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Elena Honorati Tornani la donazione consistente in una collezione di volumi tecnici per un valore presumibile di L. 13.159.000 da destinare all'istituto di idraulica della facoltà di ingegneria.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/533 sett. I del 31 marzo 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte delle ditte Woman italiana S.p.a., Dalmas S.p.a., M.B. International S.p.a. e Le Rose S.p.a. la donazione della somma di L. 200.000.000 da destinare all'acquisto di una termoculla e alla ristrutturazione del reparto di rianimazione pediatrica dell'istituto di anestesiologia e rianimazione della facoltà di medicina e chirurgia.

89A3757

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 265.000
- *semestrale* .... L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 500.000
- semestrale .... L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III* ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* .... L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 200.000
Abbonamento semestrale .... L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ...... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100891990) L. 1.000